



FNOMCeO

Il Presidente

On. Beatrice LORENZIN
Ministro della Salute
EMAIL segreteriaministro@sanita.it

Oggetto: Svolgimento delle funzioni di medico competente e relativa cancellazione dall'elenco nazionale dei medici competenti di cui al D.M. 4 marzo 2009.

Illustre Ministro,

questa Federazione intende sollecitare una soluzione ad un problema che potrebbe recare un nocumento professionale ed economico a numerosi medici che esercitano le funzioni di medico competente.

L'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08 prevede che "per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del *decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229*, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria – ha avviato le procedure per la cancellazione dall'elenco nazionale medici competenti di circa 5.000 sanitari che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione o autocertificazione dell'avvenuta partecipazione al programma Ecm 2011-2013, necessaria per poter svolgere le funzioni di medico competente.

Alla luce di tutto ciò i datori di lavoro potrebbero adottare provvedimenti di revoca degli incarichi conferiti. Infatti i medici competenti che non abbiano acquisito il requisito formativo non potrebbero svolgere le relative funzioni.

Risulta alla scrivente Federazione che dall'elenco nazionale dei medici competenti siano stati cancellati per un mero disguido alcuni medici in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dalla legge. Infatti sarebbero stati depennati dall'elenco nazionale alcuni professionisti, in quanto i provider ECM non hanno trasmesso puntualmente i relativi dati. I provider hanno 90 giorni per far registrare i crediti conseguiti dai partecipanti ai loro corsi. Si rileva quindi che codesto Ministero, prima di effettuare le cancellazioni, potrebbe verificare se la posizione del professionista sia conforme ai dati in possesso del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie).

Al tempo stesso non si può non sottolineare che l'offerta formativa non risulta essere diffusa in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Ciò detto, la FNOMCeO, Ente esponentiale di tutta la categoria medica, in spirito di una corretta collaborazione, chiede l'apertura di un tavolo tecnico al fine di individuare dei meccanismi di risoluzione della delicata questione sopra evidenziata.

Questa Federazione rileva che si potrebbe valutare la possibilità di adottare una proroga ovvero la sospensione delle cancellazioni, al fine di consentire, esclusivamente a quei medici competenti, che abbiano svolto un numero consistente di crediti, ma non siano riusciti a raggiungere la quota di crediti ECM prevista dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08, di recuperare il debito pregresso entro la fine dell'anno in corso.

Certi della sensibilità ed attenzione della S.V.On.le si inviano cordiali saluti.

Dott.ssa Roberta Chersevani

